

# COMUNE DI RANZANICO

## PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060 - CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 40879520144 TEL., (0.15) 829022 - FAX (0.15) 829268 - E-MAIL: Info@comme.comzanleo.bg.k

**CODICE ENTE 10183** 

DELIBERAZIONE N. 6 del 22-02-2018

COPIA

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE

Oggetto: D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 - conferma dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) anno 2018

L'anno duemiladiciotto addi ventidue del mese di febbraio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

# All'appello risultano:

RENATO FRERI	Presente	Sindaco
ANDREA ZAMBETTI	Presente	Consigliere
ROMINA FEDERICI	Presente	Consigliere
SILVANA GRAZIA LONGA	Assente	Consigliere
ISABEL SIGNORELLI	Presente	Consigliere
GINO NOACCO	Presente	Consigliere
CATERINA ZAPPEŁLA	Presente	Consigliere
STEFANIA BLANCHI	Presente	Vice-Sindaco
MIRCO ALDO ZAMBETTI	Assente	Consigliere
CORRADO PATERA	Presente	Consigliere
FABRIZIO ZAMBETTI	Presente	Consigliere

Totale presenti.

Totale assenti: 2

Assiste il Segretario Comunale, Stefano Valli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli Intervenuti il Sindaco, RENATO FRERI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con D. Lgs. n. 360/98 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la Legge 16/06/1998 n. 191, ha provveduto all'istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1º gennaio 1999, a norma dell'art. 48, c. 10 e 11, della Legge 27/12/97, n. 449;

RTLEVATO che l'art. 1, comma 3, del sopracitato D. Lgs. n. 360/98 stabilisce che i Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell'aliquota da applicare a partire dall'anno successivo, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 28, ed in particolare il comma I della L., 21/11/2000 n. 342 recante "Misure in materia fiscale" con cui si è provveduto a modificare lo stesso comma 3 dell'art. I del D.Lgs. n. 360/98 spostando al 31 dicembre il termine per deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

VISTO l'art. 27 comma 8 della L. n. 448 del 28/12/2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, con il quale, in sostituzione dell'art. 53 comma 16 della L. 388/2000, viene inserita a regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bifancio di previsione:

VISTO l'art. 172 lett. e) della Legge n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, in cui viene statuito che "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali..." sono allegati al Bilancio di Previsione:

VISTI gli artt. 151 e 174 del D.L.gs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, in cui viene indicato il termine del 31 dicembre come termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione e per la presentazione dei relativi allegati, tra cui le deliberazioni per la determinazione di tariffe, aliquote d'imposta ed eventuali maggiori detrazioni per l'anno successivo, salvo differimenti disposi con decreto del Ministero dell'Interno in presenza di motivate esigenze;

RILEVATO che l'art. Il della L. 18/10/2001 n. 383 ha integralmente sostituito l'art.1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni, stabilendo che i comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della Deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico

VISTO il Decreto dei Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31/05/2002 in materia di individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le deliberazioni dei Comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF, in base all'art, I comma I del D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998;

CONSIDERATO che l'art. I, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 360/98 e s.m.i., dispone che la sopra menzionata addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di

tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli artt. 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917;

## DATO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.05 del 25/02/2000 è stata istituita l'addizionale per l'anno 2000 nella misura dello 0,20% sulla base del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.09 del 02.02.2001 l'addizionale IRPEF è stata determinata nella misura del 0,4permille a decorrere dal 01.01.2001;
- che dal 2002 al 2017 l'aliquota dell'addizionale IRPEF è stata amualmente confermata nella misura del 0,4permille;

VISTO il comma 169 dell'art. I della Legge. Finanziaria per l'anno 2007, Legge. n. 296/2006, in cui viene stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTI i commi 142, 143 e 144 dell'art, unico della Legge Finanziaria per l'anno 2007 n. 296/2006, che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art, 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, istitutivo dell'imposta stessa, ed in cui viene prevista la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 446/97, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO il D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito nella L. 133/2008 ed in particolare l'art. 77 bis comma 30 in cui viene ribadito che fino alla data, se precedente al 2011, di attivazione del federalismo fiscale, viene confermata la previsione del D.L. n. 93/2008 che ha bloccato gli aumenti tributari, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essì attribuiti con legge dello Stato (art. 1, comma 7, dello stesso D.L. 27/05/2008 n. 93), fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

VISTO l'art. I comma 123 della Legge n. 220 del 13/12/2010 (Legge di stabilità 2011) che conferma la suddetta sospensione fino all'attuazione del federalismo fiscale;

DATO ATTO che l'art, 1 comma 11 del D.L. 138/2011 ha "scongelato", con decorrenza dal 2012, la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPE) dettata dal D.Lgs. 360/1998, così come noveltata dall'art. 1, comma 142 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);

DATO ATTO altresì, che contestualmente tale disposizione ha abrogato l'art. 5 del D.Lgs. n. 23/2011, che aveva parzialmente sbloccato il tributo dei comuni sull'IRPEF, comportando un fimite massimo dell'aliquota che torna a collocarsi allo 0,8%, venendo meno qualsiasi limite annuale all'entità delle variazioni in aumento, recuperando, altresì, il potere di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RILEVATO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 è stato prorogato al 28/02/2018 con D. Ministero dell'Interno del 29/11/2017;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 42, lettera a) della Legge di bilancio n. 232 del 11/12/2016 che ripropone per l'anno 2017 il biocco della pressione fiscale locale già previsto dalla legge di stabilità 2016 (art.1, comma 26, Legge n. 208/2015) con la sola eccezione per le tariffe della TARI:

VISTA la deliberazione delle Giunta Comunale n. 12 del 01.02.2018 di approvazione dello schema di bilancio 2018/2020, predisposta in conformità agli indirizzi generali politico-amministrativi espressi dall'Organo esecutivo;

TENUTO CONTO della programmazione dell'Ente;

VISTO lo soluma del Bilancio annuale di Previsione per l'anno 2018 e fo soluma del Bilancio Piuriennale, refativi al trionnio 2018/2020, predisposti in conformità agli indirizzi generali politico-amministrativi espressi dall'Organo esecutivo;

VISTO lo Statuto Comunale;

#### VISTO:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- la Legge di stabilità 2018 (1., 27 dicembre 2017, n. 205)
- il vigente statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

DATO ATTO che la votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 9
Consiglieri votanti: n. 9
Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0

## DELIBERA

- 1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, per la parte riservata alla competenza del Comune, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura complessiva di 0,4 (zerovirgolaquattro) punti percentuali;
- 2. di delegare il Responsabile del Settore Amministrativo-l'inanziario a trasmettere copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201/2011, ovvero entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 3. di allegare copia del presente atto afla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 esercizio finanziario 2018, così come disposto dall'art. 172, comma I, lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

4. che tale aliquota sarà valida per gli anni successivi, deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;	anche	in	assenza	di	specifica

.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147/bis del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto Responsabile esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ranzanico, 16-02-2018

# IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

F.to ANGELO PIZZIGHINI

Ai sensi dell'art, 147 bis e 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto Responsabile esprime parere Favorevole di Regolarità contabile;


Ranzanico, 16-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

F.to ANGELO PIZZIGHINI



# DELIBERAZIONE N. 6 del 22-02-2018



IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Stefano Valii

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e della Legge 69/2009 e s.m.i. è stata pubblicata all'albo pretorio on line (sito web: www.comune.ranzanico.bg.it) il giorno 03-03-2018 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 03-03-2018 al 18-03-2018, per delega del Segretario Comunale ai sensi del prot. 439 del 02.02.2017.

Li, 03~03~2018

F.TO IL FUNZIONARIO INCARICATO

# ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione pubblicata afl'albo pretorio on line in data 03-03-2018 è divenuta esceutiva ai sensi dell'art.134, comma IV della Legge n.267/00.

Lì, 14-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Bercamell Francesco

Copia conforme per uso amministrativo

Addi, 03-03-2018

IL SUGRETARIO COMUNA